

## **NUOVE NORME DI SICUREZZA PER LE UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO DESTINATE ALLA LOCAZIONE TURISTICA**

**Comunichiamo che a partire da 60 giorni dalla pubblicazione del D.L. n. 145/2023, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16/12/23, entreranno in vigore delle nuove norme di sicurezza riguardanti tutte le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione turistica**

“Art 7. Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

**In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge** da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, **in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.** Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.”

Vengono stabilite sanzioni pecuniarie per la locazione di unità immobiliari prive dei requisiti di sicurezza da 600 a 6000 euro per ciascuna violazione accertata (art. 9)